N. 168-1/2026 p.u.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE I CIVILE

Il g.d. dott. Bruno Malagoli,

letta la domanda depositata in data 22 luglio 2026 nell'interesse del sig. Massimiliano Manno e della sig.ra Vera Versari, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Leonida Cadoni, con la quale i ricorrenti hanno proposto, ai sensi degli artt. 66, 67 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, una domanda familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

vista la relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi, redatta dalla dott.ssa Elvira Deiana;

rilevato che i ricorrenti sono coniugi e che il sovraindebitamento presenta un'origine comune, essendo le obbligazioni prevalentemente riferibili a esigenze personali e familiari, al mutuo contratto per l'abitazione familiare e ai successivi finanziamenti utilizzati anche per il consolidamento delle passività pregresse;

ritenuto che ricorrano pertanto i presupposti per la trattazione della domanda in forma familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, ferme la distinzione delle masse attive e passive dei singoli ricorrenti;

rilevato che le obbligazioni indicate nella domanda risultano assunte per scopi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e che i ricorrenti sono pertanto qualificabili, allo stato degli atti, come consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;

rilevato che dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge una situazione di sovraindebitamento, avuto riguardo all'esposizione debitoria, alle trattenute stipendiali in essere, alla procedura esecutiva presso terzi, alla perdita dell'abitazione familiare all'esito dell'esecuzione immobiliare e all'insufficienza delle disponibilità reddituali rispetto al complesso delle obbligazioni assunte;

rilevato che la domanda risulta corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

rilevato che l'OCC, all'esito delle verifiche svolte presso gli enti pubblici, le banche dati e i creditori, ha espresso giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, dando tuttavia conto dell'impossibilità di ricostruire integralmente il merito creditizio storico per la mancata disponibilità di parte dei contratti e dei dati relativi alle posizioni estinte o cedute;

ritenuto che tale limitazione non impedisca, allo stato, la verifica preliminare dell'ammissibilità della domanda, ferme le successive valutazioni all'esito delle osservazioni dei creditori;

rilevato che, sulla base degli elementi attualmente acquisiti, non emergono condizioni ostative ai sensi dell'art. 69 CCII e che il piano, avuto riguardo ai redditi disponibili e alle spese familiari rappresentate e verificate dall'OCC, non appare manifestamente inattuabile;

ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per provvedere ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;

rilevato, quanto alle misure richieste, che risultano in corso sulla retribuzione del sig. Manno una trattenuta derivante dalla cessione del quinto e una trattenuta derivante dalla procedura esecutiva presso terzi R.E.S. n. 4228/2012;

ritenuto che la prosecuzione delle predette trattenute, in relazione a crediti anteriori ricompresi nel piano, sia idonea a pregiudicare la concreta attuazione della proposta e che ricorrano pertanto i presupposti per disporne la sospensione ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, comma 1, lett. c) ed e), 66, 67, 68, 69 e 70 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,

dichiara aperta la procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta dal sig. Massimiliano Manno e dalla sig.ra Vera Versari;

dispone che la proposta e il piano siano pubblicati, a cura dell'OCC, nell'apposita area del sito web del Tribunale di Cagliari o del Ministero della giustizia, secondo le modalità tecniche previste;

dispone che l'OCC comunichi, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, la proposta, il piano e il presente provvedimento a tutti i creditori risultanti dagli atti della procedura, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata o gli altri recapiti previsti dalla legge;

dispone che nella comunicazione l'OCC indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e avverta ciascun creditore dell'obbligo di comunicare all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, CCII;

assegna ai creditori il termine di venti giorni dalla comunicazione per far pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC eventuali osservazioni sulla proposta e sul piano;

dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, l'OCC, sentiti i ricorrenti, riferisca al giudice sull'esito delle comunicazioni e sulle osservazioni eventualmente pervenute, proponendo le modifiche al piano che ritenga necessarie;

dispone, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, la sospensione della procedura esecutiva presso terzi pendente nei confronti di Massimiliano Manno, relativa al credito di FinSarda S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente sospensione delle trattenute stipendiali di euro 280,00 mensili, sino alla conclusione del procedimento;

dispone, **ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, la sospensione delle trattenute future derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio del sig. Massimiliano Manno in favore di Banca Sistema S.p.A.;**

ordina al Comune di Cagliari, quale datore di lavoro del sig. Manno e terzo pignorato, di sospendere le predette trattenute e i relativi versamenti sino a diverso provvedimento del giudice o alla definitività della sentenza di omologazione e di darne comunicazione all'OCC;

dispone che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto e depositi nel fascicolo telematico la documentazione comprovante l'avvenuta pubblicazione e comunicazione;

riserva all’esito della fase di comunicazione e osservazioni ogni ulteriore provvedimento, ivi comprese la verifica definitiva dell’ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano, la soluzione delle eventuali contestazioni e la decisione sull’omologazione ai sensi dell’art. 70, comma 7, CCII;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai ricorrenti e all’OCC.

Si comunichi.

Cagliari 09/11/2026

Il g.d.

Bruno Malagoli